



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER,
CUFFARO, FOSSON e GIAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante l’introduzione della detrazione del canone di locazione per i figli che studiano presso università ubicate nei Paesi membri dell’Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - La detrazione del 19 per cento, già prevista per il 2007, relativamente ai canoni di locazione per gli studenti iscritti ad una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante da quest'ultimo almeno cento chilometri, per un importo non superiore ad euro 2.633, è riconosciuta anche con riguardo ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

In pratica, per gli studenti che frequentano una università «fuori sede» la legge finanziaria 2008 ha allargato le possibilità per la detrazione degli affitti per gli immobili. Infatti, gli studenti che frequentano università non ubicate nella propria città di residenza potranno detrarsi i canoni di affitto per le case situate nel comune sede dell'università o in comuni limitrofi.

In particolare la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha esteso la detrazione oltre che ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (affitti concordati), anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

È stato allargato, quindi, l'ambito applicativo permettendo la detrazione del 19 per cento della spesa su un importo non superiore a euro 2.633,00 se risultano soddisfatte contemporaneamente due condizioni: l'università deve essere ubicata a non meno di cento chilometri di distanza dalla città di residenza dello studente e il comune di resi-

denza dello studente deve in ogni caso appartenere a una provincia diversa da quella in cui è situata l'università.

La disposizione citata non comprendere la detrazione degli oneri sostenuti dal contribuente per contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso Università ubicate nei Paesi membri dell'Unione europea.

La distanza dei cento chilometri dall'abitazione di propria residenza sembrerebbe far rientrare anche coloro che studiano all'estero, ma non è così, perché l'ambito di applicazione della norma vale solo per il territorio nazionale.

La mancata previsione della detrazione per i figli che studiano all'estero è discriminatoria e colpisce soprattutto le zone italiane di confine e l'Alto Adige - Südtirol, dove la maggior parte dei giovani studia ad Innsbruck, anche per motivi linguistici.

Pertanto, il presente disegno di legge all'articolo 1, con un comma aggiuntivo all'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estende l'applicazione della norma, che prevede la detrazione delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione per gli studenti che frequentano università ubicate oltre i cento chilometri dalla loro residenza, anche per gli studenti che frequentano università ubicate nei Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo 2 delega il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'emanazione del relativo regolamento di applicazione con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies*), è inserita la seguente:

«*i-sexies-1*) i canoni relativi a contratti di locazione o a contratti di ospitalità stipulati da studenti di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni, iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata nei Paesi membri dell'Unione europea, per unità immobiliari situate nella stessa città in cui ha sede l'università prescelta, per un importo non superiore a 3.500 euro;»

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare la normativa di applicazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies-1*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.